N.Z	1/20 3237
N	1/70 tron.
N	// R.G.A.C.
AJ.	37 280°a



ESENTE DA DIRITTI E REGISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di seguente

, ha pronunciato la

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. Ruolo Generale Affari Contenziosi 2019 in data 17 giugno 2019 e riservata per la decisione alla udienza del 23 gennaio 2020, avente ad oggetto restituzione somme.

TRA

Rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. ti in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato come in atti.

-ATTORE -

CONTRO

WIND TRE SPA

Rappresentata e difesa dall'avv. , in virtù di mandato ed elettivamente domiciliata come in atti.

- CONVENUTA -

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23 gennaio 2020 e note conclusive.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09.

Preliminarmente, va detto che la domanda risulta procedibile, avendo l'istante promosso idoneo tentativo di conciliazione così come previsto *ex lege*, contenente lo stesso oggetto di cui al presente giudizio, contrariamente a quanto contestato dalla società convenuta.

Nell'ambito del presente giudizio la parte istante propone un'azione volta a dimostrare l'illegittima applicazione da parte della Società Wind Tre spa della penale pari ad €. 50,65 per recesso a seguito di modifica unilaterale ex art. 70 comma 4 del Codice per le Comunicazioni.

O :		ale,
d€		i la
m		ıgli
$\mathbf{O}_{]}$		di
ric		ıali
in	(())	٠
La		
Q_1		ıbio
co		di
pa		tica
ap		che
pr		alla
SO		oìto
la	49	ono
ac		0, i
pro	. ~ 0	di
rec		tata
un		il
pro		, il
G€	*	

Nella fattispecie che ci occupa, parte attrice recedeva dal contratto di telefonia stipulato con la Wind Tre spa, poiché non aveva accettato la rimodulazione del contratto comunicata dal servizio clienti (comunicazione allegata sia dalla parte attrice che dalla parte convenuta).

MAINT AND BE

quest'ultimo.

Pertanto, ben può dichiararsi l'insussistenza e inesigibilità dell'indebito credito di €. 50,65 come da fattura n. 1 17 allegata al fascicolo attoreo.

Non possono essere accolte altre voci di danno poiché non provate.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo in applicazione delle tariffe vigenti di cui al D.M. 55/2014.

La sentenza è esecutiva di diritto.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig.

, con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti della
Wind TRE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, sulle
conclusioni delle parti, così dispone:

- 1) Accoglie la domanda nei limiti precisati;
- 2) Dichiara non dovuto l'importo di €. 50,65 quale penale per il recesso esercitato dall'utente e di cui alla fattura n.
- 3) per l'effetto condanna, la predetta convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte attrice, e per essa, disgiuntamente ai procuratori dichiaratisi antistatari, liquidandole complessivamente in €. 43,00 per spese ed €. 180,00 in ragione della metà, per competenze professionali, oltre maggiorazioni al 15%, IVA e CPA come per legge.

La sentenza è esecutiva di diritto.

, lì 09 febbraio 2020.

Il Giudice di Pace

Åvv.]

Deposits to in Canadarie

1 5 FEB. 2020

il Cancernere

IL DIPETTORE AMMINISTRATIVO

